



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | IANNARONE | GENNARO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DE ANGELIS | ALFONSO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DI MAIO | GABRIELE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2809/10 depositato il 16/03/2010
- avverso la sentenza n. 296/4/09 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dal ricorrente:
STANCO LUIGI
VIA CONFINE, N. 11 83030 FRIGENTO AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:
ATTO CONTESTAZ. n° RE0COTA00204 I.V.A. 2008

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2809/10

UDIENZA DEL

21/02/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

62/2/13

PRONUNCIATA IL:

21/02/13

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

22/03/13

Il Segretario

[Handwritten signature]

Commissione Tributaria regionale della Campania
È COPIA USO STUDIO

Si rilascia su richiesta di PARTE
per uso STUDIO in data

01/01/13
Il segretario
[Handwritten signature]

Con ricorso in appello il sig. STANCO Luigi, difeso dal rag. Vincenzo Castellano, impugna la sentenza n. 296/04/09 con la quale la CTP di Avellino in accoglimento parziale del ricorso proposto avverso l'avviso di irrogazione sanzioni n. REOCOTA00204 relativo alla mancata emissione di scontrino fiscale per € 516,00 di cui al PV del 20/09/08 della GdF di S. Angelo dei Lombardi, riduce ad € 258,00 la sanzione comminata e compensa le spese di giudizio..

Deduce, in appello che la CTP ha motivato la propria decisione con i seguenti argomenti " Tale norma non può essere invocata, in quanto nella fattispecie trattasi di avviso di contestazione ed irrogazione di sanzione e non di avviso di accertamento, come previsto dalla norma. Pur tuttavia, tale termine non è perentorio e la sua inosservanza non implica affatto nullità dell'atto, come richiesto, nullità che comunque deve essere prevista espressamente dalla legge e nel caso tale previsione non vi è ..."

Rileva che la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 24 del 29/07/09 ha affermato che la notifica dell'atto impositivo emesso prima dei 60 giorni senza motivarne l'urgenza è un atto nullo. Il mancato rispetto del predetto termine costituisce violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Cita le numerose sentenze delle Commissioni di merito che hanno stabilito il predetto principio e conclude per l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese di giudizio.

L'Ufficio presenta le controdeduzioni ed **appello incidentale**. Fa rilevare che il contribuente nell'appello ha richiamato l'ordinanza n. 24 del 29/07/09 e non la n. 244 del 16-24/07/09 e che l'Alta Corte ha dichiarato manifesta inammissibilità della questione e non la invalidità dell'atto se unificato entro il termine di giorni 60. Precisa che l'attività della GdF è finalizzata a rilevare la regolare applicazione delle norme tributarie, da parte dei contribuenti obbligati ad emanare fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale, e l'atto finale non è avviso di accertamento, bensì provvedimento di inflizione di sanzione.

Presenta **appello** incidentale in quanto non condivide la decisione dei primi giudici, i quali hanno ridotto al 50% la sanzione inflitta ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs n. 472/97. La facoltà di ridurre del 50% la sanzione è concessa agli Uffici all'atto dell'applicazione del provvedimento, non applicabile dal Giudice. Chiede il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale dell'Ufficio con vittoria delle spese di giudizio.

OSSERVA

Questo collegio che il ricorso in appello verte esclusivamente sulla applicazione dell'art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000, che stabilisce: l'avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del PVC.

Al riguardo occorre ricordare che alcune Commissioni tributarie già prima dell'ordinanza n. 244/2009 della Corte Costituzionale avevano emesso sentenze favorevoli al contribuente.

A seguito dell'ordinanza predetta, l'Agenzia delle Entrate, con la nota del 14/10/2009 prot. 142734, ha fornito importanti chiarimenti sull'ambito di applicazione della norma che riguardano, principalmente, l'importanza del contraddittorio nonché le fattispecie che potrebbero legittimare l'emanazione "anticipata" dell'accertamento.

La Corte Costituzionale, investita del problema, ha rilevato che: a) il fatto che non sia prevista espressamente la sanzione di nullità non comporta, di per sé, un contrasto con il dettato costituzionale, siccome il giudice a quo avrebbe dovuto adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma; b) La Commissione avrebbe dovuto < saggiare la possibilità di ritenere invalido l'avviso di accertamento emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni, nel caso in cui tale avviso sia privo di una adeguata motivazione sulla sua particolare urgenza >.

In effetti, per i giudici costituzionali l'accertamento ben può essere ritenuto nullo qualora nella parte motiva l'ufficio non abbia illustrato le ragioni di urgenza che hanno comportato l'emanazione "anticipata" del provvedimento.

L'Ufficio nelle controdeduzioni sostiene che la predetta normativa non è applicabile al caso di specie in quanto non trattasi di avviso di accertamento, per cui impugna la sentenza con appello incidentale contestando la decisione dei primi giudici, i quali hanno ridotto la sanzione del 50%, non avendone i poteri.

Al riguardo si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate con la nota sopra indicata ha esplicitamente sottolineato che, nei casi di situazioni di tal genere, le ragioni dell'urgenza "...debbono essere compiutamente ed analiticamente esposte nella motivazione dello stesso avviso".


Pertanto, l'appello principale è fondato e va accolto con rigetto di quello incidentale dell'Ufficio e con la compensazione delle spese, stante la evoluzione dell'interpretazione della norma per effetto dell'intervento della stessa Corte Costituzionale.

P. Q. M.

Rigetta l'appello incidentale dell'Ufficio ed accoglie quello principale del contribuente con annullamento dell'atto fiscale. Spese compensate.

Salerno, 21/02/2013

Il Giudice estensore



Il Presidente



Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
in data 2/03/13
Il Segretario 